SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 dicembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2012.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Briatico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 gennaio 2012, registrato alla Corte dei conti in data 30 gennaio 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Briatico (Vibo Valentia) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott.ssa Giuseppina Valenti, dal viceprefetto aggiunto dott. Pasquale De Lorenzo e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Francesca Iannò;

Visto il proprio decreto in data 14 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti in data 20 agosto 2012, con il quale la dott.ssa Giuseppina Valenti è stata sostituita dalla dott.ssa Maria Rosaria Ingenito Gargano;

Considerato che il dott. Pasquale De Lorenzo non può proseguire nell'incarico per esigenze organizzative e, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2012;

Decreta:

La dott.ssa Alfonsa Caliò - viceprefetto aggiunto - è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Briatico (Vibo Valentia), in sostituzione del dott. Pasquale De Lorenzo.

Dato a Roma, addì 30 novembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2012
Interno, registro n. 7, foglio n. 256

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 2012, registrato alla Corte dei conti in data 30 gennaio 2012, il consiglio comunale di Briatico (Vibo Valentia) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott.ssa Giuseppina Valenti, dal viceprefetto aggiunto dott. Pasquale De Lorenzo e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Francesca Iannò.

Con successivo decreto in data 14 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti in data 20 agosto 2012, la dott.ssa Giuseppina Valenti è stata sostituita dalla dott.ssa Maria Rosaria Ingenito Gargano.

Considerato che il dott. Pasquale De Lorenzo non può proseguire nell'incarico per esigenze organizzative, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dott.ssa Alfonsa Caliò quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Briatico (Vibo Valentia), in sostituzione del dott. Pasquale De Lorenzo.

Roma, 8 novembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A13058

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2012.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casapesenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 17 aprile 2012, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del comune di Casapesenna (Caserta), per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott.ssa Paola Galeone, dal viceprefetto aggiunto dott. Mauro Senatore e dal dirigente di II fascia dott. Pasquale Trocchia;

Considerato che il dott. Pasquale Trocchia è stato destinato ad altro incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2012;

Decreta:

Il dott. Luigi Cagnazzo dirigente di II fascia dell'Area I è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casapesenna (Caserta) in sostituzione del dott. Pasquale Trocchia.

Dato a Roma, addì 30 novembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2012
Interno, registro n. 7, foglio n. 257

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 aprile 2012, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 2012, la gestione del comune di Casapesenna (Caserta) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott.ssa Paola Galeone, dal viceprefetto aggiunto dott. Mauro Senatore e dal dirigente di II fascia dott. Pasquale Trocchia.

Considerato che il dott. Pasquale Trocchia è stato destinato ad altro incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Luigi Cagnazzo quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casapesenna, in sostituzione del dott. Pasquale Trocchia.

Roma, 8 novembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A13059

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2012.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casal di Principe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 17 aprile 2012, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del comune di Casal di Principe (Caserta), per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dott. Armando Gradone, dal viceprefetto dott.ssa Maria Laura Mammetti e dal dirigente di II fascia, Area I dott. Luigi Gagnazzo;

Considerato che il dott. Luigi Cagnazzo è stato destinato ad altro incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2012;

Decreta:

Il dott. Raffaele Barbato - funzionario economico finanziario - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casal di Principe (Caserta) in sostituzione del dott. Luigi Cagnazzo.

Dato a Roma, addì 30 novembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2012

Interno, registro n. 7, foglio n. 255

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 aprile 2012, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 2012, la gestione del comune di Casal di Principe (Caserta) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dott. Armando Gradone, dal viceprefetto dott.ssa Maria Laura Mammetti e dal dirigente di II fascia, Area I dott. Luigi Gagnazzo.

Considerato che il dott. Luigi Cagnazzo è stato destinato ad altro incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Raffaele Barbato quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casal di Principe, in sostituzione del dott. Luigi Cagnazzo.

Roma, 8 novembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A13060

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 novembre 2012.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di 2,4D, sulla base del dossier EXP 04746 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2001/103/CE della Commissione del 28 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva 2,4D;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 9 agosto 2002 che indica il 30 settembre 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva 2,4D nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva 2,4D fino al 31 dicembre 2015;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo EXP 04746 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento PIMIENTO, presentato dall'impresa Nufarm GmbH & Co. KG che ne ha concesso specifico accesso;

Viste, inoltre, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione in adeguamento alla composizione oggetto degli studi costituenti il fascicolo di all III sopra indicato, nonché l'autorizzazione a variazioni amministrative relative ad officine di produzione a estensioni di taglie e cambio del nome, presentate dall'impresa titolare dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 9 agosto 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva 2,4D;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo EXP 04746, ottenuta dall' Università di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 2,4D, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo EXP 04746 conforme all'All. III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 2,4D, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **2,4D** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **EXP 04746** di All. III **fino al 31 dicembre 2015** ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva di inclusione 2001/103/CE della Commissione del 28 novembre 2001e del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	10221	PIMENTO 600	09/12/1999	Nufarm GmbH & Co. KG	- Modifiche di composizione - Nuova classificazione:**Xi** (irritante), **R41-R43-R52/53; S2-S13-S20/21-S24/25-S26-S36/37/39-S 45-S46-S49-S61** - Estensione alla produzione negli stabilimenti: **Nufarm SAS**- Gennevilliers (F); **Nufarm UK Ltd** - West Yorkshire (UK) - Cambio nome da: **Pimento**
2.	133	U46 D FLUID	23/07/1971	Nufarm B.V.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione:**Xi** (irritante), **R41-R43-R52/53; S2-S13-S20/21-S24/25-S26-S36/37/39-S 45-S46-S49-S61** - Estensione alla produzione negli stabilimenti: **Nufarm SAS**- Gennevilliers (F); **Nufarm UK Ltd** - West Yorkshire (UK) - Rinuncia alla distribuzione presso gli stabilimenti: **Cerexagri Italia S.r.l.**- Belpasso (CT); **Basf Agro S.p.A.**-Cesano Maderno (MI) - Estensione taglie: **5-10 l**

s.a. 2,4D FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

3.	1667	MALERTOX GRANO	07/09/1974	Nufarm S.A.S-	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento **-** Nuova classificazione:**Xi** (irritante), **R41-R43-R52/53**; **S2-S13-S20/21-S24/25-S26-S36/37/39-S 45-S46-S49-S61** **-** Estensione alla produzione negli stabilimenti: **Nufarm SAS**- Gennevilliers (F); **Nufarm UK Ltd** - West Yorkshire (UK); **Nufarm GmbH & Co. KG -** Linz (A) - Rinuncia alla produzione presso lo stabilimento: **Diachem S.p.A**: - Albano S. Alessandro (BG) - Estensione taglie: **10 l** - Cambio nome da: **Malertox Grano Estere**
4.	6082	ATRIN	24/10/1984	Dow Agrosciences Italia S.r.l	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento **-** Nuova classificazione:**Xi** (irritante), **R41-R43-R52/53**; **S2-S13-S20/21-S24/25-S26-S36/37/39-S 45-S46-S49-S61** - Estensione taglie: **0,25-2-20-50-100-200 l** **-** Estensione alla produzione e confezionamento negli stabilimenti: **Dow Agrosciences Italia S.r.l.-** Mozzanica (BG); **Dow Agrosciences S.A.S.** Drusenheim (F); **Nufarm GmbH & Co. KG**- Linz (A)

s.a. 2,4D FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

PIMIENTO 600

Erbicida selettivo per il diserbo di post-emergenza per frumento, orzo, avena, segale.
Tipo di formulazione: concentrato solubile

PIMIENTO 600
Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
2,4 D sale dimetilamminico g 59,9 (= 720 g/l) pari a
g 49,8 (=600 g/l) di 2,4 D acido.

Coformulanti quanto basta a 100 grammi

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Conservare soltanto nel recipiente originali. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia si sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE:
Nufarm GmbH & Co. KG - St. Peter-Straße 25 - A-4021 LINZ / AUSTRIA,
Rappresentata in Italia da Nufarm Italia Srl – Viale Luigi Majno 17/A Milano
OFFICINE DI PRODUZIONE:
Nufarm GmbH & Co. KG - St. Peter-Straße 25 - A-4021 LINZ / AUSTRIA
Nufarm SAS – 28, Boulevard Camélinat – Gennevilliers – FRANCE
Nufarm UK Ltd– Wyke Lane – Wyke – West Yorkshire - UK

Distribuito da:
Makhteshim Agan Italia Srl – Via G.Falcone, 13 – Bergamo;
Nufarm Italia Srl – Via Guelfa, 5 Bologna Telefono 051 0394022

Registrazione N° 10221 del 09.12.1999 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: litri 1 - 5 – 10
Partita N.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. **Danni al SNC:** vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. **Muscoli:** dolenzia, rigidità, fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche

PIMIENTO 600 è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce, efficace anche a temperature relativamente basse (non inferiori a 8°C). Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici. Non essendo volatile riduce al minimo il rischio di danneggiare le colture sensibili vicine.

Erbe infestanti sensibili a PIMIENTO 600:

Sinapis arvensis (**Senape selvatica**), *Ranunculus arvensis* (**Ranuncolo dei campi**), *Chenopodium album* (**Farinello comune**), *Sonchus arvensis* (**Grespino dei campi**), *Cirsium arvense* (**Stoppione**), *Raphanus raphanistrum* (**Ravanello selvatico**), *Capsella bursa-pastoris* (**Borsa pastore comune**), *Thlaspi arvense* (**Erba storna**), *Vicia spp.* (**Veccia**).

Erbe infestanti mediamente sensibili a PIMIENTO 600:

Plantago spp. (**Plantaggini**), *Anagallis arvensis* (**Centocchio**), *Papaver rhoeas* (**Papavero**), *Taraxacum officinale* (**Soffione**), *Urtica urens* (**Ortica minore**), *Convolvulus arvensis* (**Vilucchio**), *Rumex acetosella* (**Acetosa minore**), *Euphorbia heliscopia* (**Erba calenzuola**), *Vicia angustifolia* (**Veccia**), *Galinsoga parviflora* (**Galinsoga**).

Dosi - Epoche - Modalità d'impiego

FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE

Epoca d'impiego: su cereali (frumento, orzo, avena, segale) dall'inizio dell'accestimento alla fine della levata, quando le infestanti sono in attiva crescita. PIMIENTO 600 si impiega una sola volta per ciclo colturale alle dosi comprese tra **0,6 e 1,2 litri per ettaro**. Impiegare la dose più alta a basse temperature ed in presenza di infestanti mediamente sensibili.

Volume d'irrorazione: 200-600 L/ha

IN TUTTE LE APPLICAZIONI EFFETTUARE UN SOLO TRATTAMENTO ALL'ANNO

COMPATIBILITÀ

PIMIENTO 600 non deve essere miscelato con fungicidi e insetticidi. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

FITOTOSSICITÀ

PIMIENTO 600 non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Può essere fitotossico per le colture di erba medica e trifoglio nel caso di trasemina di queste colture nella coltura del grano. Pertanto effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature impiegate per il trattamento con PIMIENTO 600 devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti **60 giorni** prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 2? NOV. 2012

U46® D FLUID

Erbicida selettivo per il diserbo di post-emergenza per frumento, orzo, avena, segale.
Tipo di formulazione: concentrato solubile

U46® D FLUID

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
2,4 D sale dimetilamminico g 59.9 (= 720g/l) pari a
g 49,8 (= 600 g/l) di 2,4 D acido.

Coformulanti quanto basta a 100 grammi

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Conservare soltanto nel recipiente originali. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia si sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE:
Nufarm B.V. – Botlek - Netherlands
Rappresentata in Italia da Nufarm Italia Srl – Viale Luigi Majno 17/A Milano

OFFICINA DI PRODUZIONE:
Nufarm GmbH & Co. KG - St. Peter-Straße 25 - A-4021 LINZ / AUSTRIA
Nufarm SAS – 28, Boulevard Camélinat – Gennevilliers – FRANCE
Nufarm UK Ltd– Wyke Lane – Wyke – West Yorkshire - UK

DISTRIBUITO DA:
Nufarm Italia Srl – sede operativa: Via Guelfa, 5 Bologna. Telefono 051 0394022

Registrazione N° 00133 del 23.07.1971 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: litri 1 - 5 – 10

Partita N.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. **Danni al SNC:** vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. **Muscoli:** dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche

U46® D FLUID è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce, efficace anche a temperature relativamente basse (non inferiori a 8°C). Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici. Non essendo volatile riduce al minimo il rischio di danneggiare le colture sensibili vicine.

Erbe infestanti sensibili a U46® D FLUID:

Sinapis arvensis (**Senape selvatica**), *Ranunculus arvensis* (**Ranuncolo dei campi**), *Chenopodium album* (**Farinello comune**), *Sonchus arvensis* (**Grespino dei campi**), *Cirsium arvense* (**Stoppione**), *Raphanus raphanistrum* (**Ravanello selvatico**), *Capsella bursa-pastoris* (**Borsa pastore comune**), *Thlaspi arvense* (**Erba storna**), *Vicia spp.* (**Veccia**).

Erbe infestanti mediamente sensibili a U46® D FLUID:

Plantago spp. (**Plantaggini**), *Anagallis arvensis* (**Centocchio**), *Papaver rhoeas* (**Papavero**), *Taraxacum officinale* (**Soffione**), *Urtica urens* (**Ortica minore**), *Convolvulus arvensis* (**Vilucchio**), *Rumex acetosella* (**Acetosa minore**), *Euphorbia heliscopia* (**Erba calenzuola**), *Vicia angustifolia* (**Veccia**), *Galinsoga parviflora* (**Galinsoga**).

Dosi - Epoche - Modalità d'impiego

FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE

Epoca d'impiego: su cereali (frumento, orzo, avena, segale) dall'inizio dell'accestimento alla fine della levata, quando le infestanti sono in attiva crescita. U46® D FLUID si impiega una sola volta per ciclo colturale alle dosi comprese tra **0.6 e 1.2 litri per ettaro**. Impiegare la dose più alta a basse temperature ed in presenza di infestanti mediamente sensibili.

Volume d'irrorazione: 200-600 L/ha

IN TUTTE LE APPLICAZIONI EFFETTUARE UN SOLO TRATTAMENTO ALL'ANNO

COMPATIBILITÀ

U46® D FLUID non deve essere miscelato con fungicidi e insetticidi. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

FITOTOSSICITÀ

U46® D FLUID non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Puó essere fitotossico per le colture di erba medica e trifoglio nel caso di trasemina di queste colture nella coltura del grano. Pertanto effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature impiegate per il trattamento con U46® D FLUID devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti **60 giorni** prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 28 NOV. 2012

MALERTOX GRANO

Erbicida selettivo per il diserbo di post-emergenza per frumento, orzo, avena, segale.
Tipo di formulazione: concentrato solubile

MALERTOX GRANO

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
2,4 D sale dimetilamminico g 59,9 (= 720 g/l) pari a
g 49,8 (= 600 g/l) di 2,4 D acido.
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Conservare soltanto nel recipiente originali. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia si sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE:
Nufarm S.A.S. – 28, Boulevard Camélinat – 92233 Gennevilliers Cedex - FRANCIA
Rappresentata in Italia da Nufarm Italia Srl – Viale Luigi Majno 17/A Milano

OFFICINA DI PRODUZIONE:
DIACHEM SPA – Unità produttiva S.I.F.A. Caravaggio (BG)
Nufarm GmbH & Co. KG - St. Peter-Straße 25 - A-4021 LINZ / AUSTRIA
Nufarm SAS – 28, Boulevard Camélinat – Gennevilliers – FRANCE
Nufarm UK Ltd– Wyke Lane – Wyke – West Yorkshire - UK

Distribuito da:
Nufarm Italia Srl – sede operativa: Via Guelfa, 5 Bologna. Telefono 051 0394022

Registrazione N° 01667 del 07.09.1974 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: litri 1 - 5 – 10 - 20

Partita N.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. **Danni al SNC:** vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. **Muscoli:** dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche

MALERTOX GRANO è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce, efficace anche a temperature relativamente basse (non inferiori a 8°C). Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici. Non essendo volatile riduce al minimo il rischio di danneggiare le colture sensibili vicine.

Erbe infestanti sensibili a MALERTOX GRANO:

Sinapis arvensis (**Senape selvatica**), *Ranunculus arvensis* (**Ranuncolo dei campi**), *Chenopodium album* (**Farinello comune**), *Sonchus arvensis* (**Grespino dei campi**), *Cirsium arvense* (**Stoppione**), *Raphanus raphanistrum* (**Ravanello selvatico**), *Capsella bursa-pastoris* (**Borsa pastore comune**), *Thlaspi arvense* (**Erba storna**), *Vicia spp.* (**Veccia**).

Erbe infestanti mediamente sensibili a MALERTOX GRANO:

Plantago spp. (**Plantaggini**), *Anagallis arvensis* (**Centocchio**), *Papaver rhoeas* (**Papavero**), *Taraxacum officinale* (**Soffione**), *Urtica urens* (**Ortica minore**), *Convolvulus arvensis* (**Vilucchio**), *Rumex acetosella* (**Acetosa minore**), *Euphorbia heliscopia* (**Erba calenzuola**), *Vicia angustifolia* (**Veccia**), *Galinsoga parviflora* (**Galinsoga**).

Dosi - Epoche - Modalità d'impiego

FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE

Epoca d'impiego: su cereali (frumento, orzo, avena, segale) dall'inizio dell'accestimento alla fine della levata, quando le infestanti sono in attiva crescita. MALERTOX GRANO si impiega una sola volta per ciclo colturale alle dosi comprese tra **0.6 e 1.2 litri per ettaro**. Impiegare la dose più alta a basse temperature ed in presenza di infestanti mediamente sensibili.

Volume d'irrorazione: 200-600 L/ha

IN TUTTE LE APPLICAZIONI EFFETTUARE UN SOLO TRATTAMENTO ALL'ANNO

COMPATIBILITÀ

MALERTOX GRANO non deve essere miscelato con fungicidi e insetticidi. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

FITOTOSSICITÀ

MALERTOX GRANO non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Puó essere fitotossico per le colture di erba medica e trifoglio nel caso di trasemina di queste colture nella coltura del grano. Pertanto effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature impiegate per il trattamento con MALERTOX GRANO devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti **60 giorni** prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...23 NOV. 2012

ATRIN™

Erbicida selettivo per il diserbo di post-emergenza per frumento, orzo, avena, segale

CONCENTRATO SOLUBILE

Composizione di ATRIN
100 grammi di prodotto contengono:
2,4-D sale dimetilamminico g 59,9 (= 720 g/l)
pari a g 49,8 (= 600 g/l) di 2,4-D acido
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Conservare soltanto nel recipiente originale. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia Srl – Mozzanica (Bergamo)
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)
Diachem spa - Caravaggio (BG)
Nufarm GmbH & Co KG - LINZ / AUSTRIA
Torre Srl – Torrenieri (SI)

Taglie autorizzate: 0,25 - 0,5 - 1 – 2 - 5 -10 - 20 – 50 – 100 - 200[(1)] litri

Registrazione n. 6082 del 24/10/1984 del Ministero della Sanità
Partita n° Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. **Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea, irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. **Danni al SNC:** vertigini, atassia, iporeflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. **Muscoli:** dolenzia, rigidità, fascicolazione, gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. **Terapia** sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

ATRIN è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce, efficace anche a temperature relativamente basse (non inferiori a 8°C). Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici. Non essendo volatile riduce al minimo il rischio di danneggiare le colture sensibili vicine.

INFESTANTI CONTROLLATE

Erbe infestanti sensibili ad ATRIN:
Sinapis arvensis (Senape selvatica), *Ranunculus arvensis* (Ranuncolo dei campi), *Chenopodium album* (Farinello comune), *Sonchus arvensis* (Grespino dei campi), *Cirsium arvense* (Stoppione), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa pastore comune), *Thlaspi arvense* (Erba storna), *Vicia* spp. (Veccia).

Erbe infestanti mediamente sensibili ad ATRIN:
Plantago spp. (Plantaggini), *Anagallis arvensis* (Centocchio), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Taraxacum officinale* (Soffione), *Urtica urens* (Ortica minore), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Rumex acetosella* (Acetosa minore), *Euphorbia heliscopia* (Erba calenzuola), *Vicia angustifolia* (Veccia), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga)

CAMPI D'IMPIEGO

FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE:

Epoca e dosi d'impiego: ATRIN va distribuito dall'inizio dell'accestimento alla fine della levata, quando le infestanti sono in attiva crescita. ATRIN si impiega alle dosi comprese tra **0,6 e 1,2 litri per ettaro**. Impiegare la dose più alta a basse temperature ed in presenza di infestanti mediamente sensibili.

In tutte le applicazioni effettuare un solo trattamento l'anno.

Volume d'irrorazione: 200-600 L/ha

COMPATIBILITÀ: ATRIN non deve essere miscelato con fungicidi e insetticidi. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

FITOTOSSICITÀ: ATRIN non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Può essere fitotossico per le colture di erba medica e trifoglio nel caso di trasemina di queste colture nella coltura del grano. Pertanto effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature impiegate per il trattamento con ATRIN devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti **60 giorni** prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto**, contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

[(1)] **ATTENZIONE: Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore delle taglie da 200 litri dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

28 NOV. 2012

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...

12A13033

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 novembre 2012.

Revoca dall'incarico, senza contestuale sostituzione, del commissario liquidatore della «Edilizia Puglie Piccola società cooperativa a r.l.», in Lesina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007 con il quale la società «Edilizia Puglie Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Lesina (Foggia) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Raffaele Di Ruberto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto dott. Raffaele Di Ruberto non ha ottemperato alla richiesta di notizie sullo svolgimento della procedura formulata con ministeriale prot. 253596 del 22 dicembre 2011;

Tenuto conto che è stato dato avvio all'istruttoria, ai sensi della legge n. 241/1990 e dell'art. 37 LF, per la revoca dell'incarico con diffida prot. 101536 del 27 aprile 2012;

Dato atto che il predetto commissario liquidatore non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 2002 e che lo stesso presenta solo valori mobiliari ormai prescritti per legge;

Ritenuto che non vi sono prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;

Rilevata la necessità di revocare la figura del commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545

-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Rilevata la necessità di revocare il dott. Raffaele Di Ruberto dall'incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Raffaele Di Ruberto, nominato commissario liquidatore della società «Edilizia Puglie Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Lesina (Foggia) con decreto ministeriale 17 gennaio 2007 è revocato dall'incarico, senza sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la società «Edilizia Puglie Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Lesina (Foggia), già sciolta con decreto ministeriale 17 gennaio 2007, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13000

DECRETO 6 novembre 2012.

Revoca dall'incarico, senza contestuale sostituzione, del commissario liquidatore della società cooperativa «Gargano 2000 a r.l.», in Sannicandro Garganico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-XVII del codice civile e 223-XVII disp. att. al codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2006 con il quale la società cooperativa «Gargano 2000 a r.l.», con sede in Sannicandro Garganico (Foggia) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Giuseppe Lagrotta ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Gargano 2000 a r.l.», con sede in Sannicandro Garganico (Foggia), il dott. Raffaele Di Ruberto, in sostituzione del dott. Giuseppe Lagrotta;

Considerato che il predetto dott. Raffaele Di Ruberto non ha ottemperato alla richiesta di notizie sullo svolgimento della procedura formulata con ministeriale prot. 168966 del 13 settembre 2011 e prot. 253621 del 22 dicembre 2011;

Tenuto conto che è stato dato avvio all'istruttoria, ai sensi della legge n. 241/1990 e dell'art. 37 LF, per la revoca dell'incarico con diffida prot. 101541 del 27 aprile 2012;

Dato atto che il predetto commissario liquidatore non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 2002 e che lo stesso presenta solo valori mobiliari ormai prescritti per legge;

Ritenuto che non vi sono prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;

Rilevata la necessità di revocare la figura del commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Rilevata la necessità di revocare il dott. Raffaele Di Ruberto dall'incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Raffaele Di Ruberto, nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Gargano 2000 a r.l.», con sede in Sannicandro Garganico (Foggia) con decreto ministeriale 7 maggio 2009 è revocato dall'incarico, senza sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la società cooperativa «Gargano 2000 a r.l.», con sede in Sannicandro Garganico (Foggia), già sciolta con decreto ministeriale 22 febbraio 2006, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13001

DECRETO 7 novembre 2012.

Scioglimento della «G.S.T. - Società cooperativa a r.l.», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di accertamento del 17 gennaio 2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi, risultando a tutto oggi l'ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio 2009;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, e successiva interlocutoria prot. n. 0190321 del 13 settembre 2012 ha formulato le proprie osservazioni con nota del 21 settembre 2012, dichiarando la volontà di deliberare autonomamente lo scioglimento del sodalizio ovvero la sua trasformazione;

Tenuto conto che da una visura camerale aggiornata l'ente risulta trovarsi a tutto oggi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, non avendo regolarizzato la propria posizione né deliberato lo scioglimento anticipato del sodalizio sopra citato;

Considerato che il citato presupposto, relativo al mancato deposito presso il competente registro delle imprese dei bilanci per due anni consecutivi, è per sua natura oggettivo ed insuscettibile di diversa valutazione;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «G.S.T. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 6 ottobre 2006, codice fiscale 06504060721, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545- septiesdecies del codice civile e l'avv. Angelo Schitulli, nato a Bari il 21 aprile 1974, con studio in via Principe Amedeo n. 25 - 70121 Bari, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A12999

DECRETO 7 novembre 2012.

Scioglimento della «Alva Clementine società cooperativa», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di accertamento del 22 aprile 2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990, prot. 66270 del 15 marzo 2012, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Alva Clementine Società cooperativa», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), costituita in data 11 settembre 2008, codice fiscale 02948860784, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Marcello Danisi, nato a Bari il 18 settembre 1958, con studio in via Cardassi n. 59 - Bari, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13002

DECRETO 7 novembre 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Rerum Natura società cooperativa agricola», in San Paolo di Civitate.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il D.D. 12 settembre 2012 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «Rerum Natura Società Cooperativa Agricola», con sede in San Paolo di Civitate (Foggia), è stata sciolta ai sensi dell'art. 255-*septiesdecies* c.c. e il dott. Pasquale Bernardo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del commissario liquidatore dott. Pasquale Bernardo, pervenuta in data 30 ottobre 2012, con la quale rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marcello Danisi, nato a Bari il 18 settembre 1958 con studio in via Cardassi n. 59 - Bari, è nominato commissario liquidatore della società «Rerum Natura Società Cooperativa Agricola», con sede in San Paolo di Civitate (Foggia), C.F. 03178210716, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con precedente D.D. 12 settembre 2012, in sostituzione del dott. Pasquale Bernardo.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13013

DECRETO 7 novembre 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Edil Costruzioni 2001 - Piccola società cooperativa a r.l.», in Tricarico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il D.D. 12 settembre 2012 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «Edil Costruzioni 2001 Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Tricarico (Matera), è stata sciolta ai sensi dell'art. 255-*septiesdecies* c.c. e il dott. Pasquale Bernardo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del commissario liquidatore dott. Pasquale Bernardo, pervenuta in data 30 ottobre 2012, con la quale rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Marisa Clemente, nata ad Altamura (Bari) il 14 giugno 1976 con studio in via Vittorio Veneto n. 29 - Altamura (Bari), è nominata commissario liquidatore della società «Edil Costruzioni 2001 Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Tricarico (Matera), C.F. 01045040779, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con precedente D.D. 12 settembre 2012, in sostituzione del dott. Pasquale Bernardo.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13015

DECRETO 7 novembre 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Multiservizi Work Center soc. coop.va a r.l.», in Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il D.D. 12 settembre 2012 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «Multiservizi Work Center Soc. Coop.va a r.l.», con sede in Bari, è stata sciolta ai sensi dell'art. 255-*septiesdecies* c.c. e il dott. Pasquale Bernardo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del commissario liquidatore dott. Pasquale Bernardo, pervenuta in data 30 ottobre 2012, con la quale rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Marisa Clemente, nata ad Altamura (Bari) il 14 giugno 1976 con studio in via Vittorio Veneto n. 29 - Altamura (Bari), è nominata commissario liquidatore della società «Multiservizi Work Center Soc. Coop.va a r.l.», con sede in Bari, C.F. 06934300721, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con precedente D.D. 12 settembre 2012, in sostituzione del dott. Pasquale Bernardo.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13016

DECRETO 7 novembre 2012.

Revoca dall'incarico, senza contestuale sostituzione, del commissario liquidatore della «Ergo Service Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Modugno.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545 septiesdecies c.c. e 223-*septiesdecies* disp. att. al c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto ministeriale 25/02/2008 con il quale la società "Ergo Service Piccola Società Cooperativa a r.l." con sede in Modugno (Bari) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e il Dr. Raffaele Di Ruberto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che a seguito della richiesta di notizie sullo svolgimento della procedura formulata con ministeriale prot. 253611 del 22 dicembre 2011 e a seguito dell'avvio istruttoria, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 37 LF, per la revoca dell'incarico con diffida prot. 101549 del 27 aprile 2012, il predetto Dr. Raffaele Di Ruberto ha prodotto una nota in data 25 ottobre 2012, che qui si richiama, con la quale lo stesso ha proposto l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c., senza la nomina del commissario liquidatore;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 2004 e che lo stesso presenta solo valori mobiliari ormai prescritti per legge;

Ritenuto che non vi sono prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;

Rilevata la necessità di revocare la figura del commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art.2545 septiesdecies c.c. senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Rilevata la necessità di revocare il Dr. Raffaele Di Ruberto dall'incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1.

Il dr. Raffaele Di Ruberto, nominato commissario liquidatore della società "Ergo Service Piccola Società Cooperativa a r.l." con sede in Modugno (Bari) con decreto ministeriale 25 febbraio 2008 è revocato dall'incarico, senza sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la società "Ergo Service Piccola Società Cooperativa a r.l." con sede in Modugno (Bari), già sciolta con decreto ministeriale 25 febbraio 2008, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13032

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 7 agosto 2012.

Modalità di riscossione dei contributi dovuti dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), a favore dell'ARAN, ai sensi dell'articolo 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente «L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed, in particolare, l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto, altresì, l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e successive modifiche ed integrazioni istitutivo dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI);

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila (euro 3,10) per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso l'amministrazione interessata dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere — di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca — alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli istituti ed enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed, in particolare, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI);

Decreta:

Art. 1.

1. La riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a carico dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), quantifica la somma complessiva del contributo dovuto all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze e tenuto conto della quota annuale di contributo individuata ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Si fa riferimento, ai fini della determinazione dell'importo del contributo, alla misura determinata dall'organismo di Coordinamento dei comitati di settore nella seduta n. 5, del 29 luglio 1998 ed approvata nella successiva seduta n. 6, del 16 settembre 1998.

3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) provvede a versare l'importo quantificato sulla base dei criteri di cui al precedente comma 1 dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN - IT75A0100003245348300149726 presso la Sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza dell'anno di entrata in vigore del presente decreto devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 7 agosto 2012

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 162

12A13003

DECRETO 7 agosto 2012.

Modalità di riscossione dei contributi dovuti dall'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) a favore dell'ARAN, ai sensi dell'articolo 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente «L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed, in particolare, l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto, altresì, l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni istitutivo dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF);

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila (euro 3,10) per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso l'amministrazione interessata dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere — di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli istituti ed enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed, in particolare, dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF);

Decreta:

Art. 1.

1. La riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a carico dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), quantifica la somma complessiva del contributo dovuto all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze e tenuto conto della quota annuale di contributo individuata ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Si fa riferimento, ai fini della determinazione dell'importo del contributo, alla misura determinata dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore nella seduta n. 5, del 29 luglio 1998 ed approvata nella successiva seduta n. 6, del 16 settembre 1998.

3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) provvede a versare l'importo quantificato sulla base dei criteri di cui al precedente comma 1 dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN - IT75A0100003245348300149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza dell'anno di entrata in vigore del presente decreto devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 7 agosto 2012

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 165

12A13004

DECRETO 7 agosto 2012.

Modalità di riscossione dei contributi dovuti dall'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (O.G.S.) a favore dell'ARAN ai sensi dell'articolo 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente «L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed, in particolare, l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto, altresì, l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Visto il decreto legislativo del 29 settembre 1999, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni istitutivo dell'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS);

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila (euro 3,10) per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso l'amministrazione interessata dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere — di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca — alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli istituti ed enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed, in particolare, dell'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS);

Decreta:

Art. 1.

1. La riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a carico dell'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS) è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS), quantifica la somma complessiva del contributo dovuto all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto

annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze e tenuto conto della quota annuale di contributo individuata ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Si fa riferimento, ai fini della determinazione dell'importo del contributo, alla misura determinata dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore nella seduta n. 5, del 29 luglio 1998 ed approvata nella successiva seduta n. 6, del 16 settembre 1998.

3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS) provvede a versare l'importo quantificato sulla base dei criteri di cui al precedente comma 1 dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN - IT75A0100003245348300149726 presso la Sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza dell'anno di entrata in vigore del presente decreto devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 7 agosto 2012

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 170

12A13005

DECRETO 7 agosto 2012.

Modalità di riscossione dei contributi dovuti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.) a favore dell'ARAN, ai sensi dell'articolo 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente «L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche «ed, in particolare, l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto, altresì, l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 e s.m.i. istitutivo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila (euro 3,10) per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso l'amministrazione interessata dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli istituti ed enti vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ed, in particolare, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

Decreta:

Art. 1.

1. La riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a carico dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), quantifica la somma complessiva del contributo dovuto all'ARAN per

l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze e tenuto conto della quota annuale di contributo individuata ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Si fa riferimento, ai fini della determinazione dell'importo del contributo, alla misura determinata dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore nella seduta n. 5, del 29 luglio 1998 ed approvata nella successiva seduta n. 6, del 16 settembre 1998.

3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) provvede a versare l'importo quantificato sulla base dei criteri di cui al precedente comma 1 dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN - IT75A0100003245348300149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza dell'anno di entrata in vigore del presente decreto devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 7 agosto 2012

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 169

12A13006

DECRETO 7 agosto 2012.

Modalità di riscossione dei contributi dovuti dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) a favore dell'ARAN ai sensi dell'articolo 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente «L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche «ed, in particolare, l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto, altresì, l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Visto il decreto 8 agosto 1951 e s.m.i. del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche con il quale è stato istituto l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN);

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila (euro 3,10) per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso l'amministrazione interessata dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli istituti ed enti vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ed, in particolare, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN);

Decreta:

Art. 1.

1. La riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a carico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), quantifica la somma complessiva del contributo dovuto all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del

personale in servizio pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze e tenuto conto della quota annuale di contributo individuata ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Si fa riferimento, ai fini della determinazione dell'importo del contributo, alla misura determinata dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore nella seduta n. 5, del 29 luglio 1998 ed approvata nella successiva seduta n. 6, del 16 settembre 1998.

3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) provvede a versare l'importo quantificato sulla base dei criteri di cui al precedente comma 1 dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN - IT75A0100003245348300149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza dell'anno di entrata in vigore del presente decreto devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 7 agosto 2012

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 166

12A13007

DECRETO 7 agosto 2012.

Modalità di riscossione dei contributi dovuti dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) a favore dell'ARAN, ai sensi dell'articolo 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente «L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche «ed, in particolare, l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto, altresì, l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 "Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)"

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila (euro 3,10) per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso l'amministrazione interessata dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli istituti ed enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed, in particolare, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);

Decreta:

Art. 1.

1. La riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a carico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), quantifica la somma complessiva del contributo dovuto all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del

personale in servizio pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze e tenuto conto della quota annuale di contributo individuata ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Si fa riferimento, ai fini della determinazione dell'importo del contributo, alla misura determinata dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore nella seduta n. 5, del 29 luglio 1998 ed approvata nella successiva seduta n. 6, del 16 settembre 1998.

3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) provvede a versare l'importo quantificato sulla base dei criteri di cui al precedente comma 1 dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN - IT75A0100003245348300149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza, dall'anno di entrata in vigore del presente decreto, devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 7 agosto 2012

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 164

12A13008

DECRETO 7 agosto 2012.

Modalità di riscossione dei contributi dovuti dall'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) a favore dell'ARAN, ai sensi dell'articolo 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente «L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche «ed, in particolare, l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto, altresì, l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38 e s.m.i. istitutivo dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM);

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila (euro 3,10) per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso l'amministrazione interessata dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli istituti ed enti vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ed, in particolare, dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM);

Decreta:

Art. 1.

1. La riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a carico dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), quantifica la somma complessiva del contributo dovuto all'ARAN per l'anno

successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze e tenuto conto della quota annuale di contributo individuata ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Si fa riferimento, ai fini della determinazione dell'importo del contributo, alla misura determinata dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore nella seduta n. 5, del 29 luglio 1998 ed approvata nella successiva seduta n. 6, del 16 settembre 1998.

3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) provvede a versare l'importo quantificato sulla base dei criteri di cui al precedente comma 1 dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN - IT75A0100003245348300149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza dell'anno di entrata in vigore del presente decreto devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 7 agosto 2012

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 168

12A13009

DECRETO 7 agosto 2012.

Modalità di riscossione dei contributi dovuti dal Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste a favore dell'ARAN ai sensi dell'articolo 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente «L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche «ed, in particolare, l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto, altresì, l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Visto l'art. 26, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 e il capo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, modificato dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, con cui è stato istituito e disciplinato il Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'Area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste;

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 di riforma del citato Consorzio, che ne ha, tra l'altro, modificato la denominazione in Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila (euro 3,10) per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso l'amministrazione interessata dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere — di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca — alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli istituti ed enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed, in particolare, del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

Decreta:

Art. 1.

1. La riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a carico del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, quantifica la somma complessiva del contributo dovuto all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze e tenuto conto della quota annuale di contributo individuata ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Si fa riferimento, ai fini della determinazione dell'importo del contributo, alla misura determinata dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore nella seduta n. 5, del 29 luglio 1998 ed approvata nella successiva seduta n. 6, del 16 settembre 1998.

3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste provvede a versare l'importo quantificato sulla base dei criteri di cui al precedente comma 1 dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN - IT75A0100003245348300149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza dell'anno di entrata in vigore del presente decreto devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 7 agosto 2012

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 167

12A13010

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lasoartro»

Con la determinazione n. aRM - 218/2012-22 del 13 novembre 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bayer S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: Lasoartro.

Confezione: 036188011.

Descrizione: «5% crema» tubo g 50.

Il titolare Bayer S.p.A. è autorizzato allo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

12A13055

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gixal»

Con la determinazione n. aS1/2012-2228 del 30 novembre 2012 è stata sospesa, ai sensi degli articoli 133, comma 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e dell'art. 141, comma 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 così come modificato dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 su "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale del medicinale Gixal" 15 mg compresse - 30 compresse» della ditta Biores Italia S.r.l..

12A13056

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, alla società Alfa Omega s.r.l.

Con la determinazione n. aM - 162/2012 del 5 dicembre 2012 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di Medicinali dell'officina farmaceutica sita in Copparo (Ferrara) Via Leonardo Da Vinci, 57, rilasciata alla Società Alfa Omega S.R.L.

12A13057

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Reiezione di una istanza di individuzione, quale associazione di protezione ambientale, ai sensi dell'art. 13 legge 8 luglio 1986 n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 29 novembre 2012 l'istanza dell'associazione denominata «Federazione Nazionale Pro Vita - Federvita» con sede in Ponte (BN) via Antonio Venditti n. 5, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, 349, è respinta.

12A12995

MINISTERO DELL'INTERNO

Nuova denominazione della Parrocchia di B.V. Maria Addolorata, in Pescara.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 22 novembre 2012, la Parrocchia B.V. Maria Addolorata, con sede in Pescara, assume la nuova denominazione di Parrocchia «Madonna dei Sette Dolori», con sede in Pescara.

12A12996

Soppressione della Parrocchia di S. Giuseppe, in Torrevecchia Teatina

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 novembre 2012, viene soppressa la Parrocchia di S. Giuseppe, con sede in Torrevecchia Teatina (Chieti).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Rocco, con sede in Torrevecchia Teatina (Chieti).

12A12997

Soppressione della Parrocchia di S. Pasquale, in Torrevecchia Teatina

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 novembre 2012, viene soppressa la Parrocchia di S. Pasquale, con sede in Torrevecchia Teatina (Chieti).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Rocco, con sede in Torrevecchia Teatina (Chieti).

12A12998

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Cirò Marina (Crotone) con deliberazione n. 25 del 12 settembre 2012 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 2012, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Antonio Calenda, del rag. Antonio Gatto e del rag. Salvatore Divuono, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

12A13061

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 8/12 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura – gestione separata agrotecnici in data 25 settembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0017603/MA004.A007/ENP-AGR-L-24 del 30 novembre 2012, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 8/12 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) - gestione separata agrotecnici - in data 25 settembre 2012, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2012.

12A13011

Approvazione della delibera n. 13/12 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - gestione separata dei periti agrari.

Con ministeriale n. 36/0017607/MA004.A007/ENP-PA-L-25 del 30 novembre 2012, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 13/12 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) - gestione separata periti agrari - in data 25 settembre 2012, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2012.

12A13014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Designazione della Società «Italcert S.r.l.» quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

Con decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici in data 3 dicembre 2012, la società Italcert s.r.l. con sede a Milano, viale Sarca, 336, è stata designata Organismo notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla direttiva 2010/35/UE recipita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e le procedure di seguito indicate:

Prodotti:

Recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;

Cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori.

Procedure:

Valutazione di conformità;

Ispezione straordinaria;

Ispezione intermedia;

Ispezione periodica;

Rivalutazione di conformità.

La presente designazione ha validità sino al 26 luglio 2016.

12A13048

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.C. Cooperativa Servizi Cervignanese Soc. Coop.», in liquidazione, in Cervignano del Friuli e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2071 dd. 28 novembre 2012, la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «C.S.C. Cooperativa servizi Cervignanese soc. coop.» in liquidazione, con sede in Cervignano del Friuli, codice fiscale n. 01791800301, costituita addì 6 ottobre 1992 per rogito notaio dott. Mario Gialanella di Palmanova ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Zuliani, con studio in Udine, via Nievo n. 4. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

12A13153

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-292) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 2 1 2 1 5 *

€ 1,00